



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Istruzione e formazione del secondo grado,
Università e ricerca
Ufficio esami di Stato e abilitazioni professionali**

Via Gilli, 3 - 38121 Trento

T +39 0461 494300

F +39 0461 493521

pec serv.istruzioneuniversitaricerca@pec.provincia.tn.it

@ esami.monitoraggioparita@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

Spett.li

Istituti di Istruzione secondaria di II grado a
carattere statale e paritario

Istituzioni formative paritarie:

Artigianelli

Enaip Trentino sedi di:

Tione – Varone – Villazzano

Fondazione Edmund Mach

G. Veronesi

Opera Armida Barelli

Università Popolare Trentina

e, p.c. Ispettori incaricati del II ciclo
dott. Paolo Dalvit
dott.ssa Matilde Carollo

All'Albo Internet

Trento, 22/03/2019

Prot. n. S116/ 2019/ 192094 /26.9-2018-13/FRC

OGGETTO: Ordinanza Ministeriale di data 11.03.2019 n. 205 recante *"Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - anno scolastico 2018/2019"*.

Gentili Dirigenti,

con la presente nota si trasmette in allegato l'Ordinanza del MIUR di data 11 marzo 2019 n. 205.

Date le novità introdotte per il secondo ciclo di istruzione a partire dal corrente anno scolastico dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante *"Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,*

lettera i) della legge 13 luglio 2015, n. 107.", si raccomanda alle SS.LL. un'accurata lettura dell'Ordinanza Ministeriale in oggetto che ne dà attuazione.

Tuttavia si sottolinea che alcune disposizioni previste dalla normativa nazionale non trovano applicazione in provincia di Trento, in quanto diversamente disciplinate con il D.P.P. 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg recante *"Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)"*.

Si richiama l'attenzione in modo particolare su alcuni aspetti di seguito evidenziati.

Ammissione dei candidati interni all'esame di Stato

L'Ordinanza ministeriale n.205 prevede all'art.2 come requisito per l'ammissione all'esame di Stato una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi; prevede altresì che, con adeguata motivazione, sia possibile ammettere anche in presenza di una votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline.

In Provincia di Trento l'ammissione all'esame di Stato è disciplinata dall'articolo 7, comma 2 del Regolamento provinciale sulla valutazione che recita testualmente: *"Sono ammessi all'esame di Stato gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione almeno complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe"*.

Si ritiene opportuno ricordare che il provvedimento di non ammissione all'esame, vista l'incidenza sulla sfera giuridica del destinatario (studente, famiglia), deve essere puntualmente motivato, nel rispetto del principio di legittimità della motivazione dei provvedimenti amministrativi a contenuto sfavorevole e di quanto disposto dall'articolo 2 comma 2 dell' Ordinanza Ministeriale che riporta *"Le deliberazioni del consiglio di classe di non ammissione all'esame sono puntualmente motivate"*.

Capacità relazionale

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del Regolamento provinciale sulla valutazione, *"La valutazione della capacità relazionale ha funzione educativa e formativa, non influisce sulla valutazione degli apprendimenti e non condiziona da sola l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato."*

Essa, in ogni caso, rappresenta uno degli elementi di valutazione di cui il consiglio di classe tiene conto, in un'ottica di valutazione complessiva, sia in relazione all'ammissione all'esame sia in relazione all'attribuzione del credito scolastico.

Credito scolastico

Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 62/2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto e quindici per il quinto, sulla base della tabella di cui all'Allegato A del decreto stesso.

L'Ordinanza Ministeriale non fa più alcun riferimento ai crediti formativi attribuiti negli anni precedenti in base al decreto n. 323/1998 reso inefficace proprio dal decreto n. 62/2017: ne consegue che il consiglio di classe tiene conto degli elementi conoscitivi valutabili, utili alla definizione del credito scolastico, secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti.

Contribuiscono alla definizione del credito scolastico anche i percorsi di alternanza scuola lavoro che concorrono comunque alla valutazione delle discipline cui afferiscono.

Credito scolastico per studenti di secondo livello (educazione degli adulti)

Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico, maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico fino a un massimo di quaranta punti. In particolare, per il credito maturato nel secondo periodo didattico, il consiglio attribuisce il punteggio moltiplicando per due il credito scolastico attribuito ad esito dello scrutinio finale del secondo periodo didattico sulla base della media dei voti assegnati, che non deve comunque essere superiore a venticinque punti. Per il credito maturato nel terzo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce un credito di massimo quindici punti sulla base della media dei voti del terzo periodo didattico, nel rispetto della Tabella attribuzione credito scolastico contenuta nell'Allegato A del d.lgs. n.62/2017.

Pubblicazione all'albo dell'istituto del credito scolastico

Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all'albo dell'istituto.

Relativamente alle classi terminali all'albo della scuola va pubblicato soltanto la dicitura "Ammesso" o "Non ammesso" e il credito scolastico attribuito.

Pubblicazione degli esiti degli scrutini di ammissione all'esame

La materia è disciplinata dall'articolo 16, comma 5 del Regolamento provinciale: la pubblicazione dei voti relativi alle singole discipline è prevista solo per gli studenti ammessi alla classe successiva (classi 1^a, 2^a, 3^a, 4^a).

Prove d'esame

Come noto è stata eliminata dalle prove d'esame la terza prova scritta.

Solo nei percorsi EsaBac ed Esabac Techno e nei licei con sezioni ad opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca è prevista una terza prova.

Ai sensi dell'art. 17, c 3, del d.lgs.62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua italiana, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato/a.

La seconda prova si svolge in forma scritta, grafica o scritto grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze previste dal PECUP dello studente dello specifico indirizzo.

Sia per la prima che per la seconda prova scritta le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al decreto ministeriale n. 769/2018.

Colloquio

L'O.M. 205 contiene importanti indicazioni relativamente al colloquio esplicitandone i vari passaggi al comma 5 e disponendo che le commissioni prevedano un'apposita sessione di lavoro alla sua preparazione.

Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. Prende il via da materiali predisposti dalla commissione (testi, documenti, esperienze, progetti, problemi) e serve a verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi caratteristici delle singole discipline e la capacità del candidato di utilizzare le proprie conoscenze e di metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale.

I materiali da predisporre a cura della commissione costituiscono solo uno spunto di avvio del colloquio che si sviluppa in una più ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare che deve prendere in considerazione anche le esperienze di alternanza scuola lavoro realizzate dallo studente, i percorsi di educazione alla cittadinanza e la discussione relativa agli elaborati delle prove scritte.

Nella predisposizione dei materiali, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte.

Al fine di garantire trasparenza e pari opportunità a tutti i candidati, la commissione predispone per ogni classe, in coerenza con il documento del consiglio di classe, un numero di buste, contenenti i materiali pari al numero dei candidati, aumentato almeno di due unità, in modo da assicurare uguale possibilità di scelta ad ogni candidato. Sarà cura del presidente della commissione garantire la riservatezza del materiale contenuto nelle buste e la loro custodia. I materiali delle buste scelte dai candidati non possono essere riproposti in successivi colloqui.

Candidati con Bisogni Educativi Speciali

Considerata l'attenzione particolare riservata dalla normativa d'esame ai candidati con disabilità, con DSA e con BES negli articoli 20 e 21, si rimanda ad un'attenta lettura degli stessi.

A tal proposito si richiama quanto già esplicitato con le precedenti circolari provinciali n. 256637 di data 3 maggio 2018 avente oggetto "Indicazioni e strumenti operativi per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2017/2018 nelle scuole statali e paritarie delle studentesse e degli studenti con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento e svantaggio" n. 254241 di data 02.05.2018 avente oggetto "Invio nota ministeriale prot. 7194 del 24 aprile 2018 avente ad oggetto "Risposte a quesiti in materia di attività di alternanza scuola – lavoro".

Con particolare riferimento a tale specifico ambito si rinvia alla recente nota dello scrivente Servizio di data 15 marzo 2019 Prot. n. S116/2019 174508-26.9.13 relativa alla redazione del documento del 15 maggio che contiene apposita modulistica aggiornata dal punto di vista normativo per accompagnare il percorso d'esame degli studenti con Bes.

L'O.M. detta inoltre indicazioni specifiche per la Provincia di Trento in relazione al Corso annuale denominato **C.A.P.E.S.**, istituito ai sensi del Protocollo d'Intesa con il MIUR, del 7 febbraio 2013, nelle istituzioni formative della provincia (**artt. 8 comma 11 - 17 comma 4**)

Con successiva circolare verranno convocate apposite **riunioni di servizio rivolte ai Presidenti di Commissione**, ai sensi di quanto previsto dall'art.12 della O.M. sulla base di calendari differenziati per Dirigenti scolastici nominati con incarico di Presidente, Docenti nominati Presidenti e Presidenti nominati nelle commissioni d'esame per i Corsi Serali e CAPES.

Raccomandando un'ampia diffusione della presente, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL per un sereno svolgimento di questa delicata fase dell'anno scolastico.

Cordiali saluti.

All.c.s



IL DIRETTORE
dott. Francesco Cofone -